



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: comune.novatemilanese@legalmail.it

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI E LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI

approvato con deliberazione G.C. n. 226 del 23 dicembre 2020

modificato con deliberazione G.C. n. 25 del 24 febbraio 2022

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Abrogazioni

Art. 3 – Inquadramento normativo

Art. 4 – Individuazione dei servizi legali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento

Art. 4 bis – Ufficio legale unico

CAPO II – ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Art. 5 - Istituzione Albo dei servizi legali

Art. 6 - Modalità di istituzione e tenuta dell’Albo

Art. 7 - Requisiti per l’inserimento all’Albo

Art. 8 - Iscrizione nell’Albo

CAPO III – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 9 – Procedura per l’affidamento di incarichi legali

Art. 10 – Cause di inconfiribilità ed incompatibilità

Art. 11 - Contratto

Art. 12 – Cause di risoluzione dell’incarico

Art. 13 – Cancellazione dall’Elenco

Art. 14 – Norme di rinvio

Art. 15 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità - le modalità e i criteri per l'affidamento a professionisti esterni all'Amministrazione dei servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato solo "Codice"), come meglio individuati al successivo art. 4.

1.2 Il presente Regolamento non si applica invece ai servizi legali che non ricadono nei predetti casi di esclusione ai sensi dell'art. 17 del Codice e che, pertanto, costituiscono appalto a tutti gli effetti. Tali servizi sono riconducibili all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e vengono pertanto disciplinati:

- qualora di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria: dagli artt. 140 e seguenti, nonché dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. c);
- qualora di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria: dall'art. 36 del Codice, dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dal vigente "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2019.

Art. 2 – Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga l'art. 12 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2019.

Art. 3 – Inquadramento normativo

Il presente Regolamento viene emanato con riferimento alle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare artt. 4 e 17 comma 1 lett. d);
- Linee guida ANAC n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Art. 4 – Individuazione dei servizi legali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti tipologie di incarico per servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice:

- 1) patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica lite già instaurata;
- 2) servizi di assistenza e consulenza legale che siano preparatori alla difesa dell'Ente nell'ambito di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale anche solo eventuale, purché in presenza di un "indizio concreto" o di una "probabilità elevata" che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento. In questo caso, pertanto, deve essere già individuabile uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'Amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale risulti convenuta. A titolo esemplificativo, può considerarsi un "indizio concreto" il caso in cui l'Amministrazione comunale intenda valutare la fondatezza di pretese avanzate nei propri confronti da parte di soggetti terzi, le possibili strategie difensive e l'eventuale opportunità di addivenire a conciliazione o – ancora - il caso in cui l'Amministrazione stessa abbia ricevuto un atto di messa in mora o altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione. La "probabilità elevata" che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziale, arbitrale o di conciliazione può sussistere, sempre a titolo esemplificativo, quando la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, o quando rientri in una fattispecie analoga a precedenti, già

oggetto di contenzioso pregresso.

Art. 4 bis – Ufficio legale unico

4.1. Le procedure per l'affidamento di incarichi legali disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e dal presente Regolamento sono demandate all'Ufficio legale unico.

4.2. L'Ufficio legale unico è servizio di norma in staff al Segretario generale, che ne coordina le funzioni.

4.3. Per la gestione dell'Ufficio legale unico, il Segretario generale può delegare le funzioni di coordinamento a dipendente con profilo professionale caratterizzato da competenze giuridiche ed in possesso, di norma, del titolo di laurea in giurisprudenza o equipollenti (di seguito Responsabile dei servizi legali).

4.4. L'Ufficio legale unico assolve le seguenti funzioni:

- assicura la regolare tenuta dell'Albo comunale degli avvocati;
- effettua, congiuntamente al Dirigente/Responsabile competente per materia, una prima valutazione sull'opportunità di agire o resistere in giudizio e sottopone la relativa deliberazione alla Giunta comunale, alla quale spetta la decisione finale in merito;
- gestisce i procedimenti di affidamento degli incarichi di difesa legale dell'Ente;
- cura i rapporti con i difensori incaricati al fine del miglior esito delle cause;
- tiene informato il Dirigente/Responsabile competente per materia sullo stato delle liti.

4.5. Esulano dalla competenza dell'Ufficio legale unico gli incarichi di difesa legale dell'Ente nei procedimenti intentati da terzi per risarcimento danni nei casi in cui il difensore sia individuato direttamente dalla compagnia assicurativa senza oneri a carico dell'Amministrazione. In questi casi gli atti afferenti la costituzione in giudizio e la nomina del difensore rimangono di competenza del Responsabile dell'Ufficio Assicurazioni.

CAPO II – ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Art. 5 - Istituzione Albo dei servizi legali

5.1. Per l'affidamento dei servizi legali esterni indicati al precedente art. 4 viene istituito un apposito "*Albo di avvocati per l'affidamento di incarichi di servizi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente*" (di seguito solo "Albo") aperto ai professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all'Ufficio Legale Unico, secondo le modalità di seguito descritte.

5.2. L'Albo è unico, aperto, e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia e tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale e del Consiglio di Stato, nonché Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE/COMMERCIALE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione Civile, nonché ai tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) e negoziazione assistita.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Penali: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione sezione penale.

Sezione D - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature del Lavoro: Giudice del Lavoro, Corte di Appello sezione Lavoro e Cassazione Civile sezione Lavoro.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio nelle questioni di competenza delle Commissioni Tributarie decentrate e della Corte di Cassazione, sezione tributaria.

Sezione F – CONTENZIOSO CONTABILE

Assistenza e patrocinio nei Giudizi contabili: Corte dei conti.

5.3. Vengono inoltre individuate le seguenti sezioni speciali:

Sezione G – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA AMBIENTALE

Controversie amministrative e civilistiche riferite a reati e questioni ambientali.

Sezione H – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA URBANISTICA

Controversie amministrative e civilistiche in materia di edilizia privata e piani regolatori.

Sezione I – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA SOCIETARIA

Controversie di diritto commerciale e societario.

Sezione L – SEZIONE SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI E DI ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 6 - Modalità di istituzione e tenuta dell'Albo

6.1 In fase di prima attuazione del presente Regolamento, ai fini della costituzione dell'Albo, sarà pubblicato per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Bandi di gara un apposito Avviso pubblico per la raccolta delle richieste di iscrizione. Al fine di rafforzarne la pubblicità, verrà inoltre data notizia della pubblicazione dell'Avviso all'Ordine degli Avvocati di Milano.

L'iscrizione all'Albo consegue alla verifica sulla regolarità e completezza delle istanze e documentazione prodotta all'atto della richiesta, a cura del Responsabile dei Servizi legali.

È facoltà del Responsabile dei servizi legali richiedere integrazioni, volte a sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di iscrizione e/o la documentazione allegata. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione il professionista non sarà iscritto all'Albo, fatta salva la presentazione di una nuova domanda.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione all'Albo sarà comunicato all'interessato, con la relativa motivazione, a mezzo PEC.

I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'Albo, nelle relative sezioni, in ordine strettamente alfabetico. Non è prevista alcuna graduatoria.

L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novate Milanese – Sezione Amministrazione Trasparente.

6.2. L'Albo sarà soggetto d'ufficio a revisione e aggiornamento con cadenza almeno annuale, con l'inserimento delle richieste nel frattempo intervenute e giudicate idonee.

6.3 Il professionista singolo non potrà essere iscritto all'Albo in più di due sezioni, oltre ad una soltanto delle sezioni speciali (sezioni G – H – I – L). Tale limitazione non si applica agli studi associati e alle società di professionisti.

6.4. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti in sede di iscrizione all'Albo o comunque acquisiti a tal fine dall'Amministrazione, in qualità di titolare del trattamento, sono finalizzati all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate dal presente regolamento.

Art. 7 - Requisiti per l'inserimento all'Albo

7.1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo professionisti singoli o associati, nonché le società tra Avvocati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e assenza delle cause di esclusione di cui

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) essere in regola rispetto agli obblighi contributivi;

f) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;

g) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.

7.2. In caso di associazione di professionisti o di Società tra Avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'Elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

7.3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Albo.

Art. 8 - Iscrizione nell'Albo

8.1. L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda dell'interessato, con l'indicazione della sezione o delle sezioni in cui si richiede l'inserimento, tenuto conto della limitazione stabilita al precedente art. 6.3.

8.2. L'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, dovrà essere presentata tramite Sportello telematico polifunzionale e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione delle seguenti informazioni e stati:

- dati anagrafici completi e codice fiscale;

- indirizzo di residenza e domicilio, con indicazione dell'indirizzo PEC cui fare riferimento per ogni comunicazione inerente l'iscrizione all'Albo, il suo utilizzo e la sua tenuta;

- recapito telefonico ed indirizzo e-mail;

- eventuale indicazione dell'associazione di professionisti o della Società tra Avvocati per cui si richiede l'iscrizione all'Albo, completa dei relativi dati societari, codice fiscale, partita IVA e recapiti. In tale ipotesi dovrà essere indicato il nominativo degli associati/soci individuati come esecutori delle prestazioni;

- estremi dell'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- assenza di condanne penali per reato doloso;

- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza.

In relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed impegno a comunicare tempestivamente al Comune il sopraggiungere di situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;

- estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività professionale, con indicazione della data di attivazione e di scadenza, nonché dei massimali di copertura previsti.

N.B. Ad eccezione della polizza assicurativa, che può essere unica, nel caso in cui l'istanza venga presentata da un'associazione di professionisti o da una società di Avvocati, dovranno essere indicati gli associati/soci esecutori delle prestazioni e per ciascuno di essi dovrà risultare idonea dichiarazione degli stati personali e professionali indicati al presente art. 8.

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del/dei dichiarante/i.

2) curriculum professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione o sezioni dell'Albo in cui si richiede l'iscrizione.

3) indicazione dei tre servizi legali, resi negli ultimi 10 anni, che il professionista ritiene maggiormente significativi in relazione alla propria attività ed alla specifica sezione dell'Albo in cui richiede di essere inserito (Servizi di punta).

N.B. Nel caso di associazione di professionisti o società di Avvocati, il curriculum dovrà essere presentato da ogni associato/socio indicato quale esecutore delle prestazioni. La dichiarazione dei "servizi di punta" dovrà invece essere unica per l'associazione/società.

CAPO III – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 9 – Procedura per l’affidamento di incarichi legali

9.1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dall’Ufficio legale unico, su proposta e relazione del Dirigente/Responsabile competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale di costituzione in giudizio.

9.2. Gli incarichi di consulenza legale in preparazione o in vista di una rappresentanza legale in giudizio sono conferiti dall’Ufficio legale unico, su proposta e relazione del Dirigente/Responsabile competente per materia.

9.3. Per le controversie dinanzi alla Commissione Tributaria e/o per le violazioni al Codice della Strada di competenza del giudice di Pace, il Dirigente/Responsabile competente per materia potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi legge.

9.4. La scelta sarà effettuata a seconda della tipologia di contenzioso, previa informale procedura di valutazione del curriculum professionale, dei titoli e dell’offerta economica, attingendo i nominativi in numero non inferiore a tre e nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) livelli di complessità della controversia;
- 2) specializzazioni ed esperienze, anche in relazione ai risultati ottenuti in controversi similari;
- 3) foro di competenza della causa da affidare;
- 4) rotazione degli affidamenti;
- 5) assenza di cause ostative, conflitti di interessi, incompatibilità o inconfiribilità;
- 6) di avere svolto precedenti incarichi legali con esito favorevole per Pubbliche Amministrazioni.

Qualora nell’Albo quale risultante dall’ultimo aggiornamento ai sensi del precedente art. 6 comma 2 non si rinverranno professionisti in possesso di adeguate competenze nello specifico oggetto dell’incarico da affidare, l’Ufficio legale unico può attingere anche dalle domande di iscrizione all’Albo non ancora formalmente inserite nell’Albo stesso.

9.5. E’ ammesso l’affidamento diretto dell’incarico:

- 1) nei casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- 2) valore modesto non superiore ad € 5.000,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA.

Gli affidamenti diretti di modico valore non possono superare il numero di 3 (tre) incarichi nell’arco di un biennio dal primo incarico.

9.6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nei casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum, in presenza di procedimenti d’urgenza e/o con sospensiva, l’Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un professionista anche non iscritto all’Albo, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

9.7. Ciascun professionista consultato fornisce all’Amministrazione un dettagliato preventivo di spesa entro 7 (sette) giorni dall’invio della richiesta; decorso il predetto termine l’Amministrazione procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti.

9.8. Nella richiesta di offerta l’Amministrazione indica il massimale minimo della polizza professionale, che deve essere posseduta ai fini dello specifico incarico.

9.9. Al momento dell'accettazione dell'incarico il professionista deve rilasciare dichiarazione in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al successivo art. 10 e alla permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

9.10. Nel caso di patrocinio legale, l'incarico ha durata fino alla conclusione del grado di giudizio per il quale è stato conferito, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notifica alla controparte, e comunque fino al pagamento di ogni spettanza.

Art. 10 – Cause di inconferibilità ed incompatibilità

10.1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 7, costituiscono motivi ostativi al conferimento dello specifico incarico:

- 1) rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili dei servizi;
- 2) conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato e/o al Codice Deontologico Forense e/o cause di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del d.lg. n. 39/2000;
- 3) avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Amministrazione;
- 4) avere nel precedente biennio interrotto o risolto contratti di servizio con l'Amministrazione o di cui questa abbia dichiarato la decadenza la risoluzione o il recesso.

Art. 11 - Contratto

11.1. All'atto del conferimento dell'incarico o di comunicazione della determinazione di conferimento, il professionista sottoscriverà, entro i 30 (trenta) giorni successivi il contratto nella forma della scrittura privata. Per importi inferiori ad € 20.000,00 l'incarico sarà formalizzato mediante scambio di lettere commerciali a mezzo pec. Per importo superiori ad € 40.000,00 l'incarico sarà formalizzato mediante contratto in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali, ivi inclusa l'imposta di bollo e l'imposta di registro, quando dovute, si intendono a carico del professionista.

11.2 Il contratto dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:

- a) oggetto e valore dell'incarico;
- b) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate (qualora non già acquisita in sede di offerta), nonché l'importo stimato delle spese ivi inclusa l'eventuale domiciliazione;
- c) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese;
- d) l'impegno del professionista ad aggiornare costantemente per iscritto l'Ente sullo stato generale e l'andamento del giudizio, il rischio di soccombenza, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;
- e) impegno del professionista ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- f) impegno del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- i) garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
- l) modalità e tempi previsti per la liquidazione delle competenze, con le seguenti precisazioni

preliminari:

- 1) qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso liquidato giudizialmente sarà riscosso dall'Ente;
- 2) nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

m) importo delle penali nel caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal contratto o di inadempimento parziale;

n) gli estremi della polizza professionale e il relativo massimale.

11.3. Il Comune di Novate Milanese rimborserà al professionista incaricato le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico conferito (a titolo esemplificativo, contributo unificato e simili) purché rientranti nell'importo massimo stimato, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

11.4. Qualora per lo svolgimento dell'incarico sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, dovrà provvedervi il professionista incaricato a propria cura e spese, essendo escluso a tale riguardo ogni onere o rimborso a carico dell'Amministrazione comunale.

11.5. Nell'ambito della parcella preventiva, su richiesta del professionista, l'Ufficio legale unico potrà autorizzare anticipazioni, a fronte della presentazione di regolare fattura elettronica.

Art. 12 – Cause di risoluzione dell'incarico

12.1. Costituiscono cause di risoluzione dell'incarico senza obbligo di preavviso:

- 1) sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo;
- 2) insorgere di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al precedente art. 10.

12.2. Nei casi di risoluzione dell'incarico di patrocinio legale, è obbligo del professionista proseguire nell'attività di assistenza fino a quando l'Amministrazione non avrà individuato un nuovo professionista.

12.3. In sede di liquidazione dei servizi già resi saranno posti a carico del professionista gli eventuali maggiori oneri a carico dell'Amministrazione per l'affidamento di altro incarico.

Art. 13 – Cancellazione dall'Elenco

13.1. La cancellazione dei professionisti iscritti dall'Albo di cui al presente Regolamento viene disposta nei seguenti casi:

- su richiesta dell'interessato;
- nel caso di perdita dei requisiti di iscrizione da parte del professionista/società iscritto;
- nel caso in cui l'incarico affidato in applicazione del presente Regolamento dia luogo a contestazioni, all'applicazione di penali o qualora risulti dagli atti d'ufficio che il professionista non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato, o sia comunque incorso in gravi inadempienze nell'esercizio del proprio mandato;
- per soppressione dell'Albo a seguito di sopravvenute disposizioni normative o per decisione dell'Amministrazione comunale, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 – Norme di rinvio

14.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente, con particolare riferimento:

- al D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
- alla Legge 247/2012 in materia di disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- al Codice deontologico forense.

14.2. Ai servizi prestati da notai si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili con la natura e il valore dell'atto da stipulare.

Art. 15 - Entrata in vigore

15.1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione integrale all'Albo pretorio online. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "*Amministrazione Trasparente*".